

**REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

IN VIGORE DAL 01/01/2014

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 30/09/2014 I.E.

COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

N. 569

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
Comunale per giorni 15 dal 13/10/2014 al 28/10/2014 .

Peccioli, li 14/11/2014

IL MESSO COMUNALE
F.TO *Debora Guerrini*



COMUNE DI PECCIOLI
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 30.09.2014

INDICE

CAPO I

Addizionale comunale IRPEF

Art. 1	Oggetto.....	Pag. 3
Art. 2	Disciplina	Pag. 3
Art. 3	Soggetto attivo.....	Pag. 3
Art. 4	Soggetto passivo.....	Pag. 3
Art. 5	Applicazione delle aliquote.....	Pag. 3

CAPO II

Aliquote ed esenzioni

Art. 6	Determinazione delle aliquote.....	Pag. 4
Art. 7	Soglia di esenzione e requisiti reddituali.....	Pag. 4
Art. 8	Termini di variazione delle aliquote.....	Pag. 4

CAPO III

Norme finali

Art. 9	Norma di rinvio.....	Pag. 5
Art. 10	Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità...	Pag. 5

CAPO I

Addizionale comunale IRPEF

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 del D.lgs. 18 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale Irpef è il Comune di Peccioli che la applica secondo le disposizioni presenti nel presente regolamento e nella normativa vigente.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'addizionale comunale IRPEF sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Peccioli.

Articolo 5

Applicazione delle aliquote

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. n. 360 del 28.09.1998.

CAPO II

Aliquote e esenzioni

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per l'anno 2014 con i criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, così come segue:

0,60% per redditi fino a € 15.000,00

0,65% per redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00

0,70% per redditi da € 28.001,00 a € 55.000,00

0,75% per redditi da € 55.001,00 a € 75.000,00

0,80% per redditi oltre € 75.001,00

2. Eventuali variazioni, sia riguardanti le aliquote sia la soglia d'esenzione di cui al successivo art. 7, per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione consiliare.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso così come la soglia di esenzione si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 7

Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale comunale IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 360/1998, inferiore o uguale a € 10.000,00.
3. I soggetti che superano il reddito annuo di € 10.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito, calcolata applicando le aliquote di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8

Termini di variazione delle aliquote

1. Le variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui le stesse si riferiscono.

CAPO III

Norme finali

Articolo 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Articolo 10

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza **1° gennaio 2014**.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Viene inoltre pubblicato sul sito internet del Comune.

REGOLAMENTO LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DI ***CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 30 SETTEMBRE 2014*** IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **RIPUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GG DAL ***13/10/2014*** AL ***28/10/2014*** - Repertorio n° **569/2014**

Peccioli, lì 14/11/2014

Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Viale

